



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/9721114 - P.IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



-ORIGINALE-

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 03/09/2014

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre alle ore 18,10 nei locali dell'aula Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

PRESIEDE la seduta il **PRESIDENTE DEL C.C. MODARELLI Gianluca**.
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

CONSIGLIERI IN CARICA

Consiglieri	Presenti
LEONE Rocco Luigi	Si
MODARELLI Gianluca	Si
SANASI Daniele Luigi	Si
FERRARA Giuseppe	Si
LIPPO Giovanni	Si
SOLLAZZO Donatello	Si
MONTANO Giuseppe Maurizio	Si
PINCA GORGONI Marco	Si
LAPADULA Veronica	No
LAURIA Antonio	Si
PORSIA Angelo	Si
MARRESE Gianluca	Si
MONTESANO Fabiano	No
FORTUNATO Francesco Antonio	Si
CARRERA Rocco	No
VETERE Carmine	Si
DI PIERRI Gianni	Si

Assessori comunali presenti: BIANCO Enrico, BIANCO Domenico, LAURIA Livia, SCARCIA Massimiliano, PADULA Massimiliano

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alfonso Marrazzo.

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: PINCA GORGONI Marco, PORSIA Angelo, FORTUNATO Francesco Antonio.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che nel predetto regolamento sono indicati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre"*

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito nella Legge 68 del 02.05.2014, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: “per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RITENUTO opportuno, altresì, prevedere l'applicazione di detrazioni dall'imposta dovuta per le abitazioni principali;

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro 870.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

PRESO ATTO del differimento al 30.09.2014 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che l'argomento è stato trattato dalla Commissione Comunale Consultiva Permanente “Programmazione Economica”, nella seduta del 08.07.2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nelle forme e modi di legge;

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti e votanti n. 14; Assenti n. 3 (V.

Lapadula, R. Carrera e F. Montesano);

Con n. 10 voti a favore; n. 4 contrari (G. Marrese, F.A. Fortunato, C. Vetere e G. Di Pierri);
astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, le seguenti aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014:

A) 3(tre) per mille, per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, dal titolare di diritto reale sull'immobile.

A.1) L'aliquota è ridotta all'1 (uno) per mille nei seguenti casi:

- per le abitazioni principali di soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un disabile
con handicap fisico riconosciuto invalido civile al 100% e reddito complessivo Irpef del nucleo familiare
non superiore nell'anno 2013 ad Euro 18.000,00;
- per le abitazioni principali di soggetti passivi pensionati ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo
Irpef, sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare anagrafico non abbia superato
nello
anno 2013 il limite di Euro 12.000,00;
- per le abitazioni principali di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- per le abitazioni principali di coniugi, entrambi di età non superiore ai trentacinque anni alla data del 31.12.2013, i quali hanno contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che non posseggono nel territorio nazionale altre unità immobiliari di alcun tipo (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) oltre quella adibita ad abitazione principale e che abbiano un ISEE relativo all'anno 2013 cumulativamente non superiore ad Euro 18.000,00 ;

A.2) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, ed in proporzione al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione:

Euro 200,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 300,00;
Euro 150,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 350,00;
Euro 125,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 400,00;
Euro 110,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 450,00;
Euro 90,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 500,00;
Euro 75,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 550,00;
Euro 60,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 600,00;
Euro 40,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 650,00;
Euro 25,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 700,00;
Euro 10,00	per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 750,00.

Per tutte le abitazioni principali, indipendentemente dalla rendita catastale, è concessa un'ulteriore detrazione di Euro 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente nel nucleo familiare del soggetto passivo.

Anche tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui sussistono le relative condizioni (ad es. in caso di nascita di un figlio nel corso dell'anno per computare l'intero mese della nascita occorre che questa si sia verificata da almeno 15 giorni. In caso di compimento del 26° anno di età nel corso dell'anno per computare l'intero mese occorre che l'evento si verifichi dopo il 15° giorno del mese)

B) 1 (uno) per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

C) 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

D) 0 (Zero) per mille, per tutte le altre tipologie di immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili);

4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
5. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili di seguito indicati, nella misura stimata di Euro 870.000,00 e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Pubblica sicurezza e vigilanza	Euro 938.750,38
- Servizi cimiteriali	Euro 72.000,00
- Pubblica illuminazione	Euro 1.081.000,00
- Verde pubblico	Euro 57.674,54
- Servizi socio assistenziali	Euro 332.194,79
- Anagrafe	Euro 233.924,91

7. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Successivamente, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nelle forme e modi di legge;

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti e votanti n. 14; Assenti n. 3 (V. Lapadula, R. Carrera e F. Montesano);

Con n. 10 voti a favore; n. 4 contrari (G. Marrese, F.A. Fortunato, C. Vetere e G. Di Pierri); astenuti: nessuno;

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-

SETTORE: FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 29.07.2014

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole- Data 29.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dott. IVANO VITALE
REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente; Esprime Parere: Favorevole.- Data 29.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dott. IVANO VITALE

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 03-09-2014 -

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 03/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL C.C.
MODARELLI Gianluca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal
-9 SET. 2014 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1868
REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 24 SET 2014

Dalla Residenza Municipale, addì 1-9 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo